

**LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 3**

**Modifica dell'articolo 11 del Testo Unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della regione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L e della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 concernente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modifiche ed integrazioni**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. Al punto 2) del comma 1 dell'articolo 11 del testo Unico delle leggi regionali concernenti disposizioni generali sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali della regione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3/L, il termine trentacinque è sostituito dal termine quarantacinque.

**Art. 2**

1. Alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, concernente norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

**«Art. 45**

1. Il limite di età per l'accesso al pubblico impiego presso l'Amministrazione regionale, viene elevato a quarantacinque anni.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 agosto 1989

*Il Presidente della Giunta regionale*

**ANDREOLLI**

Visto:

*Il Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento  
(Catalani)*